

tecatini, sospende l'esame del presente disegno di legge. »

Coloro che approvano questa mozione sospensiva vogliono alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la mozione sospensiva non è approvata).

Coordinamento del disegno di legge sulle congrue parrocchiali.

Presidente. Prima di passare ad altra discussione debbo annunciare che l'onorevole relatore del disegno di legge sulle congrue deve fare le proposte per il coordinamento della legge.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Fili-Astolfone, relatore. Con l'onorevole Chimirri ed altri abbiamo concordato un'aggiunta all'articolo 4 così concepita:

« L'imposta pagata dai parroci sarà dedotta dall'attivo nella liquidazione di cui nell'articolo 2. »

Per equivoco, nell'ultima votazione, questo inciso fu lasciato fuori. Ora l'abbiamo rimesso nell'articolo come è stato approvato. Ma è necessario che sia approvato dalla Camera in sede di coordinamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. L'articolo 4 fu approvato; però io dichiarai che non dissentivo che l'ultimo comma fosse, nel coordinamento, collocato in luogo di un altro articolo. Però la Commissione, d'accordo col ministro e coi proponenti, ha giudicato più opportuno di mantenere il comma medesimo nell'articolo 4, facendolo però precedere dall'alinea accennato dall'onorevole relatore, che è nei termini seguenti:

« L'imposta pagata dai parroci sarà dedotta dall'attivo nella liquidazione di cui nell'articolo 2. »

Ora occorre che quest'ultimo alinea sia votato dalla Camera, non essendosi ciò fatto nella discussione della legge; perchè l'articolo 4 nel corrispondente stampato era stato ivi compreso fra gli articoli approvati, insieme coll'aggiunta, che la Camera non ha ancora approvato. Da ciò la opportuna proposta del relatore.

Presidente. Già mi ero data cura di far conoscere ai singoli presentatori degli emen-

damenti questa proposta di coordinamento. Ora dò nuovamente lettura di questo comma:

« L'imposta pagata dai parroci sarà dedotta dall'attivo nella liquidazione di cui all'articolo 2. »

Pongo a partito questo comma.

(È approvato).

Verificazione del numero legale.

Presidente. Prima di passare alla discussione dell'altro disegno di legge, debbo annunciare alla Camera che è stata domandata la verificazione del numero legale dagli onorevoli Brunetti, E. Torrigiani, Cantalamessa, Coletti, Torlonia G., Farina, Conti, Cambray-Digny, Schiratti e Orsini-Baroni (*Oh! oh! — Vivi rumori*).

Il numero dei deputati, che domandano questa verificazione del numero legale è quello prescritto dal regolamento.

Lazzaro. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

Presidente. Parli.

Lazzaro. Ai termini del regolamento dieci deputati hanno diritto di chiedere che si verifichi se la Camera sia o non sia in numero; faccio però notare che questa disposizione del regolamento riguarda le votazioni e non le discussioni. Così, almeno, è stata sempre interpretata. Quindi vorrei pregare i dieci onorevoli colleghi, che hanno presentato questa domanda, di ritirarla, con riserva di ripresentarla quando si verrà alla votazione; e ciò anche per un riguardo a quella maggioranza, che ha respinto la sospensiva. (*Bene! — Approvazioni*).

Presidente. Onorevole Lazzaro, mi permetta di osservarle che Ella non ricorda esattamente i precedenti, che si sono verificati più volte. I precedenti, infatti, sono questi: in qualunque momento sia stata chiesta la domanda per la verificazione del numero, si è dovuto sempre ottemperare a questa domanda, poichè il regolamento non fa alcuna distinzione. Leggo l'articolo del regolamento: « Articolo 33. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Camera sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da dieci deputati. » Io non posso contraddire a quello, che è prescritto dal regolamento, nè frustrare il diritto di coloro, che hanno domandato la verificazione del numero legale; sono quindi costretto di far procedere alla chiama.